

Rimini, lì 25/03/2015

AI GENTILI CLIENTI

INFORMATIVA

Oggetto: SPESOMETRO 2015

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, compresi:

- 1) i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente
- 2) i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonche' gli ex minimi.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- 1) i contribuenti minimi
- 2) gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale

OPERAZIONI DA INDICARE NELL'ELENCO

Per le operazioni **senza obbligo di fattura (corrispettivi o ricevuta fiscale)** la comunicazione all'interno dello spesometro è obbligatoria **se di importo pari o superiore a € 3.600,00**, al lordo dell'IVA.

Per le operazioni con emissione della fattura vi è sempre l'obbligo di comunicazione, a prescindere dall'importo. Le operazioni da indicare sono quelle:

- **imponibili** alle varie aliquote;
- **non imponibili** quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- **assimilate** alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto IVA, cessioni di navi e aeromobili);
- per **servizi internazionali** (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come **triangolazioni comunitarie** ex art. 58 DL 331/93;
- **esenti** (art. 10 decreto Iva);
- gli **acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese**, in quanto non comunicati durante l'anno nel quadro SE;
- **soggette al regime speciale del margine** limitatamente alla parte costituente base imponibile IVA;
- soggette al regime del **reverse charge** (es.: subappalti in edilizia). L'acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella 6 "Op. in reverse charge". Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d'oro e d'argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all'art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all'art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- **ricevute da un contribuente soggetto al regime dei minimi** o regime fiscale di vantaggio pur non recando addebito di imposta;
- le operazioni **non soggette ad Iva** per mancanza del requisito di territorialità, **ma soggette all'obbligo di fatturazione**;
- le **cessioni gratuite** di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la **destinazione di beni a finalità estranee all'impresa** (cd. "autoconsumo");

• **fatture emesse a richiesta del cliente:** per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo.

Le **autofatture art. 17 comma 2 DPR 633/72** dovute all'**acquisto da un soggetto non residente** senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale, sono **rilevanti** ai fini della comunicazione **solamente per la registrazione attiva** (indicazione nel quadro FE). Non va quindi indicata l'operazione passiva.

Le **autofatture per operazioni in reverse charge (art. 17 c. 5-6 e art. 74 c. 7-8)** relative a prestazione di servizi rese nel settore edile da sub appaltatori, acquisto oro, argento e rottami, sono **rilevanti** ai fini della comunicazione **solamente per la registrazione passiva** (indicazione nel quadro FR). Non va quindi indicata l'operazione attiva.

Le **note di credito** nei confronti di soggetti residenti, sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note credito emesse) e NR (per note credito ricevute).

Per contro le **note di debito** nei confronti di soggetti residenti sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note di debito emesse) e NR (per note debito ricevute) con segno negativo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

- le **importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli **acquisti da San Marino**, senza Iva all'origine, registrati con autofattura, già comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – **quadro SE**.
- le **esportazioni** dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le **operazioni intracomunitarie** di cessione o acquisto di **beni** già acquisite mediante i modelli Intra;
- le **prestazioni di servizio intracomunitarie** rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi);
- le **operazioni con paesi Black List**, perché già comunicate nel 2014; attenzione: se non sono state comunicate le operazioni inferiori a € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013;
- le **spese anticipate** in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva **ex art. 15 DPR 633/72**;
- le **operazioni di cui all'art. 74, c. 1 DPR n. 633/72**, quali ad esempio quelle relative al commercio di Sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA";
- le **operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi **dell'art. 7 DPR 605/73** (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio in qualità di utilizzatori; e le fatture relative agli acconti di vendita immobili registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita;
- le operazioni costituenti **passaggi interni di beni** tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva);

- le **operazioni effettuate nei confronti di privati**, per importi uguali o superiori a € 3.600, **qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito**, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le operazioni **non rilevanti Iva** per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- **operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.**

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando **due modalità alternative**, ossia:

- **in forma analitica (fattura per fattura)**
- **in forma aggregata (riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).**

Le due modalità non possono coesistere nella stessa dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l'intero contenuto dello Spesometro.

Comunicazione analitica

Scegliendo la **forma analitica** si compilano i **quadri FE e FR** rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l'indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei **quadri NE e NR**, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta. Qualora sia stato annotato il documento riepilogativo per fatture inferiori a € 300,00 (art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96) non è necessario indicare il codice fiscale /partita iva della controparte).

Occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 DPR 633/72) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6 DPR 633/72) delle operazioni.

Comunicazione aggregata

Scegliendo la **forma aggregata** si compila il quadro **FA** del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro **SA** per quelle senza fattura.

Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale.

Occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

SANZIONI

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065).

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.
Cordiali saluti.

Dominici & Associati
Studio Legale e Tributario